

Corte di Cassazione, sez. Lavoro
14-03-2014
Sentenza n. 6047

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo - Presidente -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. D'ANTONIO Enrica - rel. Consigliere -
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10602 - 2011 proposto da:

AGENZIA ANSA AGENZIA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA SOCIETA' COOPERATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MORRICO ENZO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 39/F, presso lo studio dell'avvocato SILVIO CARLONI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 912/2010 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/04/2010 R.G.N. 2505/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. ENRICA D'ANTONIO;

udito l'Avvocato GRASSI MONICA per delega MORRICO ENZO;

udito l'Avvocato CARLONI SILVIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Svolgimento del processo

Con sentenza n 912/2010 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di annullamento del licenziamento disposto in data ____ ai sensi dell'art. 33, comma 3, del ccnl giornalistico, dall'ANSA nei confronti di P.M. ritenendo che il licenziamento non fosse da ricondurre nell'area della libera recedibilità ai sensi della L. n. 108 del 1990 art. 4, non avendo il lavoratore raggiunto il 65 anno di età all'epoca del licenziamento, nè potendo il P. accedere alla pensione di vecchiaia anticipata, prevista dal regolamento dell'Inpgi, in assenza della domanda del lavoratore. La Corte territoriale ha inoltre confermato

la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha disposto la reintegra del lavoratore e riconosciuto il risarcimento del danno in misura pari alle retribuzioni globali di fatto dal licenziamento alla reintegra.

Secondo la Corte territoriale l'art. 33, comma 3, del regolamento dell'Inpgi -che consente all'azienda di recedere liberamente da rapporto di lavoro dopo che il lavoratore abbia compiuto i sessant'anni e purchè abbia conseguito un'anzianità contributiva di 33 anni - era illegittimo in quanto contrastante con la L. n. 108 del 1990, art. 4, che invece consentiva la libera recedibilità solo alla maturazione del requisito pensionistico di vecchiaia, con esclusione di trattamenti pensionistici diversi dalla pensione di vecchiaia.

Secondo la Corte pertanto il licenziamento del _____ era illegittimo in quanto alla data predetta il lavoratore non era in possesso del requisito pensionistico di vecchiaia non avendo compiuto i 65 anni di età del D.Lgs. n. 503 del 1992, ex art. 1.

La Corte ha osservato, inoltre, che una volta disposto l'annullamento del licenziamento perchè illegittimo conseguiva inevitabilmente l'ordine di reintegra considerato inoltre che la reintegra era fonte di un autonomo diritto del lavoratore cioè quello a percepire 15 mensilità che risulterebbe vanificato ove si accendesse ad una diversa tesi.

Avverso la sentenza ricorre in Cassazione l'Ansa formulando due motivi ulteriormente illustrati con la memoria ex art. 378 c.p.c.

Resiste il P. depositando controricorso.

Motivazione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. n. 108 del 1990, art. 4, e dell'art. 33 del C.C.N.L. giornalisti.

Lamenta che la Corte territoriale ha interpretato l'art. 4 citato nel senso che si riferisca esclusivamente alla pensione di vecchiaia con la conseguente affermazione dell'illegittimità dell'art. 33 del CCNL che prevede la possibilità di recesso ad nutum anche in ipotesi di pensione di anzianità.

Osserva che la lettura combinata dell'art. 4 citato e del D.L. n. 791 del 1981, art. 6, convertito in L. n. 54 del 1982, consente di estendere il regime della libera recedibilità in tutti i casi in cui ricorrano i requisiti necessari per ottenere un qualunque trattamento pensionistico e non solo quello di vecchiaia; che l'unico limite posto dalla legge deriva dall'eventuale opzione per la prosecuzione del rapporto ai sensi del D.L. n. 791 del 1981, art. 6, convertito in L. n. 54 del 1982, che però può essere esercitata dal lavoratore solo nel caso in cui lo stesso non abbia i requisiti per la pensione di anzianità e li voglia raggiungere o comunque incrementare. A conforto della sua tesi richiama il fatto che la L. n. 108 del 1990, art. 4, parla di requisiti pensionistici e non di pensione di vecchiaia e che la ratio della norma è di escludere la tutela reale se il lavoratore può contare su una fonte economica diversa.

Osserva che anche qualora si interpretasse l'art. 4 citato come riferentesi alla sola pensione di vecchiaia sarebbe comunque irrilevante in quanto l'art. 33 prevede proprio una pensione di vecchiaia anticipata.

Rileva che la decisione della Corte è comunque errata nella parte in cui ritiene che la presentazione della domanda di pensione sia indispensabile per l'acquisizione del diritto. Osserva infatti che il regolamento Inpgi non prevede alcuna domanda sussistendo il diritto alla pensione di vecchiaia (anticipata o meno) in modo automatico ove sussistano i requisiti anagrafici contributivi previsti dal regolamento.

Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori nonché della L. n. 108 del 1990, art. 4, comma 2, e dell'art. 33 del contratto collettivo.

Censura la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di reintegra del lavoratore. Osserva che l'ordine di reintegra non può essere emesso nei confronti dei prestatori di lavoro ultra sessantenni come chiaramente disposto dall'art. 18 e che inoltre il requisito anagrafico doveva sussistere alla data della pronuncia della sentenza dichiarativa di illegittimità del recesso.

I motivi, congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono infondati.

La sentenza impugnata appare adeguatamente motivata, priva di difetti logici o contraddizioni, oltre che immune da errori di diritto, circa l'interpretazione ed applicazione della L. 11 maggio 1990, n. 108, art. 4, comma 2.

La norma stabilisce che le disposizioni di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, come modificato dall'art. 1 dello stesso testo normativo, e dell'art. 2 non si applicano nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni, in possesso dei requisiti pensionistici, sempre che non abbiano optato per la prosecuzione

del rapporto di lavoro ai sensi del D.L. 22 dicembre 1981, n. 791, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1982, n. 54.

Pur in mancanza dell'esplicito riferimento alla pensione di vecchiaia, contenuto invece nella precedente disposizione della L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 11, argomenti testuali e sistematici inducono a ritenere che nessun mutamento ha subito il principio per cui è soltanto la maturazione del diritto al pensionamento di vecchiaia che incide sul regime del rapporto di lavoro, consentendo al datore di lavoro il recesso ad nutum. Si è affermato (cfr. Cass. n. 3907/1999, n. 7853/2002, n. 3237/2003) con riguardo agli argomenti testuali che "la salvezza dell'ipotesi dell'esercizio dell'opzione per la prosecuzione del rapporto lascia agevolmente comprendere che il riferimento non può che essere ai requisiti del pensionamento per vecchiaia, poiché solo in presenza di detti requisiti il lavoratore ha l'onere di impedire la cessazione del regime di stabilità del rapporto di lavoro, entro un termine di decadenza che decorre appunto con riferimento alla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, comunicando la sua decisione di continuare a prestare la sua opera fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva massima utile ovvero per incrementare tale anzianità fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età (D.L. n. 791 del 1981, art. 6, conv., con L. n. 54 del 1982; L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 6; D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 421, art. 1, comma 2)". Argomenti sistematici a conforto dell'interpretazione qui accolta sono poi stati individuati nella considerazione che "soltanto il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue automaticamente al verificarsi dell'evento protetto, cosicché la pensione decorre (eccettuati i casi di esercizio dell'opzione ai sensi delle disposizioni sopra considerate) dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti salva una diversa decorrenza richiesta espressamente dall'interessato (L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 6). Il diritto alla pensione di anzianità, invece, si consegue con il necessario concorso della volontà dell'interessato, per cui non si può dubitare che la domanda di pensione assurga ad elemento costitutivo della fattispecie attributiva del diritto. Ne discende che, mancando la domanda, non può dirsi in senso tecnico che sussistano i requisiti per il pensionamento".

La Corte territoriale ha dato una corretta interpretazione della norma e conseguentemente non è censurabile la decisione nella parte in cui la Corte ha affermato la nullità dell'art. 33 del CCNL giornalisti che consente all'azienda di recedere liberamente dal rapporto di lavoro nei confronti del lavoratore che abbia compiuto i 60 anni di età ed abbia conseguito complessivamente un'anzianità contributiva previdenziale di 33 anni poichè contrastante con l'art. 4 citato che consente la libera re cedibilità solo alla maturazione del requisito pensionistico di vecchiaia.

Logico corollario di quanto affermato è l'illegittimità del licenziamento comminato al P. in data ____ allorchè non aveva ancora raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Deve rilevarsi, altresì, che risulta priva di fondatezza la tesi sostenuta dalla ricorrente secondo cui il trattamento pensionistico riconosciuto dall'art. 33 del CCNL a favore del lavoratore che abbia raggiunto i 60 anni di età ed un'anzianità contributiva di 33 anni consentiva la libera re cedibilità, anche in assenza della domanda del lavoratore, trattandosi pur sempre di una pensione di vecchiaia sia pure anticipata. A prescindere dalla circostanza che manca la domanda del lavoratore di godere di detto trattamento, requisito costitutivo come prima rilevato (lo stesso art. 4 del regolamento INPGI osta all'accoglimento della tesi della ricorrente in quanto vi è il chiaro riferimento alla domanda del lavoratore per il conseguimento della pensione di vecchiaia anticipata) e dunque anche sotto tale profilo la libera re cedibilità del datore di lavoro non sarebbe configurabile, la forma di pensionamento anticipato prevista dalla norma citata è inidonea a derogare alla regola generale non essendo equivalente a quella di vecchiaia in quanto la sua acquisizione non dipende da elementi analoghi a quelli previsti per la pensione di vecchiaia (cfr. Cass. n. 11104/1997 secondo cui l'esclusione della tutela limitativa "mentre può estensivamente operaie anche nei confronti dei titolari di pensioni che, sebbene letteralmente qualificate in modo diverso, siano a questa sostanzialmente equivalenti in quanto la loro acquisizione dipende da elementi analoghi a quelli previsti per la pensione di vecchiaia (durata del rapporto assicurativo, versamenti di un minimo di contributi, raggiungimento di un limite di età), no nè invece suscettibile di applicazione in via analogica ai titolari di pensioni che, per diversità dei relativi presupposti..., non possono ritenersi equivalenti a quella di vecchiaia").

Anche il secondo motivo del ricorso è infondato. La Corte territoriale ha affermato che l'ordine di reintegra accede ineludibilmente alla pronuncia di annullamento del licenziamento adottato nell'area della stabilità reale e che quindi prescinde da ogni valutazione successiva alla data del licenziamento. Le censure della ricorrente non sono idonee ad invalidare la decisione impugnata anche con riferimento a detta questione. Questo Collegio intende uniformarsi al principio affermato da questa Corte, cui si è attenuto il giudice di merito, secondo cui "il compimento dell'età pensionabile o il raggiungimento dei requisiti per il sorgere del diritto a pensione, determinando solo la recedibilità "ad nutum" dal rapporto e non già la sua automatica estinzione, non ostano, qualora vengano a verificarsi durante la pendenza del giudizio di impugnazione del licenziamento, all'emanazione del provvedimento di reintegra del lavoratore e alla condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno la L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 18, comma 4, modificato dalla L. 11 maggio 1990, n. 108, nella misura corrispondente alle retribuzioni riferibili al periodo compreso fra la data del recesso e quella della reintegrazione", non giustificandosi per contro, al fine della liquidazione del danno subito dal lavoratore, alcun giudizio prognostico circa il termine nel quale, in relazione al raggiungimento della detta età pensionabile, il rapporto si sarebbe comunque interrotto, anche in assenza dell'illegittimo recesso" (cfr Cass. 1908/1998 nonché Cass. n 1462/2012 circa l'erroneità della sentenza di merito che ha limitato il risarcimento al compimento del 65 anno di età e non già fino alla reintegra, a prescindere dall'accertamento se vi fosse stato o meno il pensionamento del lavoratore). Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al resistente le spese del presente giudizio liquidate in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500.00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2014

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2014